

Edizione di venerdì 6 settembre 2013

ACCERTAMENTO

[La tormentata genesi del "nuovo" redditometro](#)

di Sergio Pellegrino

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Perdite su crediti: i chiarimenti della C.M. n.26/13](#)

di Paolo Meneghetti

ADEMPIMENTI

[Semplificata la comunicazione dei beni in godimento ai soci](#)

di Gianfranco Ferranti

BACHECA

[Arriva Euroconference NEWS](#)

di Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino

ACCERTAMENTO

La tormentata genesi del "nuovo" redditometro

di **Sergio Pellegrino**

Forse ci siamo ... **dopo più di tre anni** dalle modifiche alla disciplina dell'**accertamento sintetico** apportate dal **D.L. 78 del 2010**, nelle prossime settimane saremo chiamati a fronteggiare i primi accertamenti basati sul **"nuovo" redditometro**.

La vicenda della tormentata genesi del redditometro è **surreale** e, per certi aspetti, esemplificativa della situazione generale del nostro Paese.

L'intervento era contenuto, come si è detto, in un decreto legge, e, come sappiamo, i decreti legge sono atti normativi di carattere provvisorio aventi forza di legge, che dovrebbero essere adottati in casi straordinari di **necessità e urgenza** dal Governo.

Quale fosse l'urgenza a questo punto non è ben chiaro, perché in realtà gli anni sono passati e, al momento, l'unico risultato conseguito dal legislatore è stato quello di "bloccare" questa tipologia di attività accertativa e minare nel contempo ulteriormente, come se ve ne fosse bisogno, la **credibilità del "vecchio" redditometro**.

Anni di discussioni, annunci e contro annunci, interpretazioni contrastanti, non hanno dipanato quel velo di **incertezza** che ancora permane – anche dopo le circolari [24/E](#) e [25/E](#) di qualche settimana fa – sull'utilizzo da parte dell'Agenzia di questo strumento accertativo **tanto invasivo quanto indispensabile**, considerando i dati (sconfortanti) che emergono dalle dichiarazioni degli italiani.

Infatti il redditometro è, probabilmente, un male necessario, ma è doveroso da parte del legislatore e dell'Amministrazione Finanziaria chiarirne in modo esauriente il funzionamento di modo che non venga **percepito** da parte dei contribuenti unicamente come uno **strumento vessatorio**, funzionale alle esigenze di recupero di gettito dell'Erario.

Va detto che il "nuovo" redditometro sin qui ha goduto di pessima stampa ed anche i partiti politici hanno cercato di rinfacciarsene la paternità, ma, ad onor del vero, rappresenta comunque una **soluzione decisamente più accettabile** rispetto al "vecchio" redditometro.

Quest'ultimo è indubbiamente uno strumento rozzo, che al possesso di beni e servizi indicatori di capacità contributiva, ai quali sono correlati indici e coefficienti, ed all'effettuazione di investimenti, ricollega un reddito presunto determinato con **criteri tutt'altro che scientifici**.

Come precisato dalla **circolare n. 24/E del 31 luglio**, "il profondo cambiamento previsto dal

legislatore è incentrato sull'adeguamento dello strumento accertativo ai mutamenti, intervenuti nell'ultimo decennio, del contesto socio-economico in cui si manifesta la capacità di spesa", che hanno appunto reso necessario l'intervento di modifica ad uno strumento non più (ammesso che lo fosse mai stato) in grado di fotografare presuntivamente, ma in modo accettabile, i redditi prodotti dai contribuenti.

Se così è, non si capisce come il legislatore abbia previsto che il "vecchio" redditometro venga utilizzato per accettare i contribuenti **fino al periodo di imposta 2008 compreso**, rendendosi applicabile soltanto dal **periodo 2009** lo strumento più "evoluto".

Allo stesso modo risulta difficile da accettare, sebbene comprensibile da un punto di vista "umano", lo strenuo tentativo da parte dell'Agenzia di fare in modo che non vi sia un **confronto**, che potrebbe essere favorevole ai contribuenti, **fra i due strumenti in relazione ai periodi di imposta ante 2009**.

Il nuovo redditometro non guarda più al solo possesso di beni o investimenti in quanto tali, ma tende a misurare la **spesa complessiva ed effettiva del contribuente**, in relazione al dichiarato.

La determinazione sintetica del reddito si fonda quindi maggiormente , sulle **"spese certe"**, ossia quelle effettivamente sostenute dai contribuenti, e, da questo punto di vista, non è assolutamente criticabile, applicando anzi un "cambio" ad essi assolutamente favorevole, ricollegando ad 1 euro di spesa 1 euro di reddito.

Ciò che invece convince meno è il riferimento alle **"spese per elementi certi"**, ossia l'utilizzo, per quegli elementi di spesa non mappati o mappabili (si pensi alle spese per alimenti e bevande), di dati statistici, in larga misura provenienti dall'Istat, che tengono conto della tipologia di famiglia del contribuente e dell'area geografica di appartenenza.

Nella ricostruzione del reddito vengono poi considerati la **quota di spesa**, sostenuta nell'anno, per l'acquisto di beni e servizi durevoli e la **quota di risparmio** riscontrata.

Non si capisce francamente perché ci siano voluti degli anni per arrivare ad uno strumento tutto sommato **"semplice"** nella sua strutturazione, essendo basato su spese effettivamente sostenute e su dati statistici già disponibili, ed a maggior ragione quale sia il senso del **redditest**, fondato su logiche del tutto diverse.

Il problema che però oggi abbiamo sul tavolo è quello di capire come si svolgerà nelle **prossime settimane l'azione degli Uffici**, a partire dall'attivazione dei **contradditori**: per questo cercheremo di comprendere con ulteriori approfondimenti il funzionamento del nuovo meccanismo accertativo, con l'obiettivo di essere pronti per assistere quei nostri clienti che, malauguratamente, fossero confluiti nelle liste selettive per i controlli predisposte dall'Agenzia.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Perdite su crediti: i chiarimenti della C.M. n.26/13

di Paolo Meneghetti

Nell'ambito dei chiarimenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate in materia di **perdite su crediti**, una sezione specifica della [**circolare n.26/13**](#) (par. 6) è dedicata ad una fattispecie assai frequente (purtroppo) negli ultimi anni: **la deduzione del credito verso il debitore assoggettato a procedura concorsuale**. La tesi esposta dall'Agenzia delle Entrate contiene **elementi di novità** riferiti al momento a partire dal quale la perdita sia deducibile, tuttavia l'intervento ufficiale non esamina alcune fattispecie interessanti nell'ambito di questo argomento, come ad esempio, **la deduzione della perdita limitata all'imponibile**, oppure il trattamento delle **perdite derivanti dalla procedura di liquidazione giudiziaria** a carico dei "piccoli" imprenditori non fallibili, a cui verrà dedicato un prossimo intervento.

In primo luogo l'elemento di novità contenuto nella circolare n.26. Viene affermato che la deduzione delle **perdite su crediti verso soggetti falliti o comunque sottoposti a procedure concorsuali**, deve in ogni caso rispettare il **principio di competenza**, il che, tradotto in concreto, significa che se la perdita viene imputata nell'esercizio di enunciazione della procedura, la deduzione è comunque legittima, ma ciò non comporta che essa sia legittima "solo" in tale esercizio. In questo senso la citazione del principio di competenza quale fonte ispiratrice della deduzione fiscale, significa adesione alla **tesi giurisprudenziale** ([**Cass., n.8822 del 1/06/12**](#)) e **dottrinaria** ([**ADC norma comportamento 172/2008**](#)), secondo cui anche successivamente alla enunciazione della procedura sia deducibile la perdita sul credito, se il creditore dimostra che solo in altro (e successivo) esercizio egli ha avuto certezza dell'entità del danno patrimoniale subito. È chiaro che tutto ciò **non può tradursi in mero arbitrio** del creditore circa il momento e l'entità della perdita, dapprima imputabile a conto economico e successivamente deducibile dall'imponibile. Il paragrafo 6 sul punto è esplicito: il quantum della deduzione viene deciso in fase di redazione del bilancio, ma occorre provare con **documentazione certa** il motivo per cui la perdita è stata dedotta per importo diverso dal valore nominale del credito, e in un momento diverso da quello di apertura della procedura. Vengono citati alcuni documenti che potrebbero essere prodotti a sostegno delle scelte bilancistiche, quali **l'inventario redatto dal curatore**, o il **piano del concordato preventivo** presentato ai creditori. Naturalmente, se successivamente alla deduzione parziale della perdita, si avrà **cognizione della integrale perdita**, la differenza sarà deducibile in questo secondo momento, come accade nell'ipotesi di piano di concordato preventivo nel quale è prevista una certa percentuale di pagamento del debito, e poi il tutto si trasforma in fallimento con modifica delle previsioni iniziali. Di fatto, e per riassumere, appare corretto sia il comportamento di chi deduce la perdita sul credito quando il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, atteso l'automatismo di cui

all'articolo 101, comma 5 del Tuir secondo il quale l'enunciazione della procedura rende non dovute le prove dell'insolvenza del debitore, come del resto è corretto anche il comportamento del creditore che non deduce la perdita immediatamente ma attende di conoscere, con l'aiuto di elementi documentali, l'esatta entità della stessa perdita che subirà.

Ma la questione della svalutazione/deduzione parziale del credito verso debitore sottoposto a fallimento concorsuale apre una questione specifica che riguarda una casistica veramente assai frequente e cioè il **trattamento della parte del credito rappresentato dall'Iva**. Al momento in cui viene aperta la procedura concorsuale la parte di credito rappresentata dall'Iva può rientrare nei crediti inesigibili? La domanda è tutt'altro che retorica, posto che se il creditore ritiene che riuscirà ad incassare parte del credito, quella parte può certamente essere rappresentata dall'Iva e quindi non legittimare la deduzione della corrispondente parte di credito, se invece il creditore ritiene non probabile alcun incasso ne' totale ne' parziale, in sede di chiusura della procedura (si veda Circ. n.77/00), l'Iva verrà comunque recuperata tramite nota d'accredito, e quindi si presenta come un credito sempre esigibile.

In definitiva, **si ritiene assolutamente corretta la deduzione del solo imponibile**, anche nell'ipotesi di certezza di irrecuperabilità integrale del credito. Se, al contrario, venisse dedotto l'intero credito al momento dell'apertura del fallimento, nascerebbe la necessità di eseguire una sopravvenienza attiva che risulterà imponibile quando verrà emessa la nota di accredito. Questa seconda procedura appare forse meno esente da possibili contestazioni, ma certamente è il **comportamento più frequente tenuto nella prassi operativa**, e non si ha notizia alcuna di contestazioni in merito da parte degli organi di verifica.

ADEMPIMENTI

Semplificata la comunicazione dei beni in godimento ai soci

di Gianfranco Ferranti

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con il [provvedimento del 2 agosto 2013, n. 94902](#), che la finalità della **comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci e ai loro familiari** è quella di controllare la **corretta applicazione delle penalizzazioni reddituali** e non di agevolare l'effettuazione dell'accertamento con il metodo sintetico. Sono state, inoltre, superate le istruzioni impartite con la [circolare n. 24/E del 2012](#) in merito ai **beni utilizzati dall'imprenditore individuale**.

La comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora sussista una **differenza tra il corrispettivo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del relativo diritto**, cioè se l'utilizzatore è tenuto ad assoggettare ad imposizione tale differenza come **reddito diverso** e l'impresa concedente a non dedurre, in proporzione, i relativi costi. **L'obbligo non sussiste**, inoltre, nelle ipotesi in cui nelle circolari 24/E e [36/E](#) del 2012 è stata esclusa l'applicazione delle dette penalizzazioni, e cioè se i beni:

- sono concessi in godimento agli amministratori e ai soci dipendenti o lavoratori autonomi. Per gli amministratori non è stata precisata la condizione che i beni “costituiscano *fringe benefit*”, prevista, invece, per gli altri soggetti, ma anche in questo caso l'esclusione è motivata dall'assoggettamento ad imposizione del *benefit*;
- sono concessi da società o enti di tipo associativo che svolgono attività commerciale in godimento a enti non commerciali soci che li utilizzano per i fini istituzionali;
- consistono negli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai soci, nei beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei costi (caso dei taxi, al quale si dovrebbero equiparare quelli delle autovetture delle imprese di noleggio e delle scuole guida) o in finanziamenti concessi ai soci o familiari (in tale caso non si è in presenza di “beni”, ma la precisazione si è resa necessaria per superare la previsione contenuta nel provvedimento del 16 novembre 2011);
- sono diversi dalle autovetture e altri veicoli, dalle unità da diporto e aeromobili e dagli immobili e risultano di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA.

L'esclusione è prevista anche per i **“beni concessi in godimento all'imprenditore individuale”**. Nella circolare n. 24/E del 2012 era stato, invece, affermato che la disciplina in esame si applica anche all'imprenditore che nella sfera privata utilizza beni della propria impresa commerciale. Tale precisazione andava al di là del tenore letterale della norma, che

comprende tra gli utilizzatori soltanto i “soci” e i “familiari” e la detta esclusione risulta, pertanto, opportuna e dovrebbe implicare il superamento delle menzionate istruzioni. Nelle specifiche tecniche allegate al modello di comunicazione si ritiene che sia, peraltro, contenuto un refuso laddove è stato previsto, con riguardo alla tipologia del soggetto utilizzatore, il codice C in riferimento al soggetto *“che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato”*.

La finalità di collegare l’adempimento in esame all’applicazione delle penalizzazioni reddituali emerge, altresì, dall’**eliminazione dei riferimenti**, contenuti nel precedente provvedimento, a **“qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente”** (che forma oggetto del **provvedimento n. 94904** emanato nella stessa data e finalizzato ad agevolare l’effettuazione dell’accertamento con il metodo sintetico) e ai **soci diversi dalle persone fisiche**, che normalmente non dichiarano redditi diversi.

Anche le **previsioni sanzionatorie** riacquistano adesso coerenza, non essendo stati nelle stesse contemplati i casi dell’omessa o infedele comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento a fronte di un corrispettivo annuo pari o superiore al valore di mercato e della violazione dell’obbligo di comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni.

E’ stata poi eliminata la precedente disposizione che stabiliva l’obbligo di comunicazione anche per i beni concessi in godimento nel 2011 (trattandosi di un periodo al quale non si applicano le penalizzazioni reddituali) ed è stata prevista la decorrenza di tale obbligo **“dall’anno 2012”**, cioè per i beni utilizzati in tale anno e in quelli successivi, anche se la concessione è iniziata negli anni precedenti.

Per i beni attribuiti nel 2012 la **comunicazione va effettuata entro il 12 dicembre 2013**, mentre il **termine a regime è quello del 30 aprile dell’anno successivo** a quello in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

BACHECA

Arriva Euroconference NEWS

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

Oggi per noi è un giorno davvero **speciale** – il concretizzarsi di un lungo lavoro, l'inizio di una nuova avventura, l'attesa per il giudizio dei nostri Lettori.

Per **Gruppo Euroconference** è un giorno altrettanto speciale, perché dopo la formazione, le riviste e l'editoria, la nuova sfida è quella di affermarsi anche nel settore dell'**informazione quotidiana**.

Euroconference NEWS vuole essere un prodotto di **servizio** Professionisti: per questo è e **rimarrà gratuito**, consultabile sul web o via mail, con la possibilità di effettuare le **stampe** degli articoli, così come le **ricerche** dei pezzi nei numeri precedenti.

L'**idea** da cui nasce il nostro giornale è molto **semplice**: vogliamo accompagnare nell'**attività quotidiana** tutti i Lettori che ci vorranno accordare la loro fiducia attraverso i contributi dei Professionisti che fanno di **Euroconference**, da molti anni, il **leader nella formazione dei Professionisti in Italia**.

Per questo abbiamo formato un **Comitato di Redazione** costituito da **Professionisti di primissimo piano**, che giornalmente, proprio in virtù dell'attività formativa che svolgono, si confrontano con centinaia di **Colleghi**, recependone le problematiche, i suggerimenti, gli "umori": un **serbatoio di conoscenza straordinario** che vogliamo condividere con tutti i Lettori attraverso le pagine di **Euroconference NEWS**. Per garantire la massima specializzazione ed un elevato valore nell'erogazione dei contributi, ciascuno dei componenti del Comitato "presidierà" una **specifica area tematica**.

Il *Pay Off* che abbiamo scelto – **L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA** – evidenzia proprio quello che vogliamo sia il punto di forza del nostro quotidiano: **un giornale fatto da Professionisti per i loro Colleghi ed aperto ai contributi degli stessi Lettori**.

Abbiamo pensato il nostro giornale partendo da una serie di considerazioni:

– il tempo da dedicare all'aggiornamento non è infinito: selezioneremo quindi i **temi più importanti**, ossia quelli che **devono** essere "conosciuti" dai Professionisti, per la nostra attività quotidiana o per la nostra crescita professionale;

- l'informazione deve essere sicura ed affidabile: da qui la scelta di affidare gli approfondimenti a **firme “conosciute”** e per questo “rassicuranti” per i lettori;
- gli orizzonti della professione vanno **“ampliati”**, e di conseguenza non ci occuperemo soltanto di fisco e lavoro, ma di altri temi che ruotano attorno alla nostra professione: nella sezione **NONSOLOFISCO** troveranno quindi spazio le rubriche *Business English – Organizzazione dello Studio – Organizzazione Aziendale – 231 & dintorni – Soluzioni tecnologiche*, mentre il sabato si parlerà di ... *viaggi e tempo libero*.

A fianco degli articoli che quotidianamente verranno pubblicati in materia **tributaria, civilistica e del lavoro**, abbiamo poi pensato ad una rubrica settimanale, **IL CASO CONTROVERSO**, nella quale il **Comitato di Redazione** fornirà la propria interpretazione in relazione ad una problematica, appunto “controversa”, sollecitata dai lettori o dai partecipanti ai nostri eventi formativi, ovvero emersa nell’attività professionale.

Non ci resta che confidare nel fatto che la lettura di **Euroconference NEWS** diventi da subito un appuntamento abituale nella Vostra attività quotidiana, ma soprattutto nel fatto che ci aiutiate a farlo crescere e a migliorarlo ... noi ce la metteremo tutta!